

**Social media e information disorder:
questioni di ecologia comunicativa in Rete
(Parte Terza – Il revenge porn)**

di

Maria Novella Campagnoli*

SOMMARIO: 1. *Vox populi vox Dei?* Alcuni stralci introduttivi. – 2. Tra narrazioni di sé e disinvolute condivisioni. – 2.1. Dal *sexting*... – 2.2. ...al *revenge porn*. – 3. La nuova fattispecie di reato: punti di forza e criticità. – 4. “*Narciso incorreggibile*”: breve riflessione conclusiva.

1. *Vox populi vox Dei?* Alcuni stralci introduttivi

Muovo da alcune opere teatrali, liriche e letterarie, che – nonostante siano temporalmente molto lontane dal contesto digitale nel quale si iscrive la nostra analisi – con una nitidezza, un’efficacia e una sintesi davvero esemplari, possono aiutarci a mettere sin da subito in luce alcuni tratti salienti della tematica che, qui, intendiamo affrontare. Una tematica che – come si avrà modo di vedere – non chiama in causa solamente il diritto fondamentale alla riservatezza, ma anche quello all’immagine, alla reputazione e, non da ultimo, quello all’autodeterminazione personale e sessuale.

i) Una prima importante indicazione può trarsi dalla lettura de *I pettegolezzi delle donne*, di Carlo Goldoni. La nota commedia, infatti, ruota attorno alle ingiustificate maldicenze delle quali è vittima Checchina, promessa sposa di Beppo, le cui nozze vengono messe in pericolo da una serie di falsità e di illazioni, che Donna Sgualda (spalleggiata da altre donne fra cui Catte)

* Ph.D. e Avvocato, è Ricercatrice (IUS/20) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

comincia a diffondere sul conto della ragazza, insinuando il dubbio che la giovane non sia figlia di suo padre:

“Donna Sgualda – Lo compatisso, finalmente no la xe so fia.

Donna Catte – Cossa distu? Checca no xe so fia?

Donna Sgualda – Oe, me promettistu da donna onorata de no dir gnente a nissun?

Donna Catte – Oh, no gh’è pericolo che parla.

Donna Sgualda – Varda ben, veh? No lo dirave a nissun a sto mondo, altri che a ti.

Donna Catte – A mi ti me lo pol dir; ti sa che donna che son.

Donna Sgualda – Checca no xe fia de nostro zerman.

Donna Catte – Oh, cossa che ti me conti! Dime mo: de chi xela fia?

Donna Sgualda – No so. [...]”¹

Per quanto Beppo – terrorizzato dall’idea di veder minata la propria reputazione a causa delle dicerie che aleggiano attorno alla sua promessa sposa – inizi a prendere le distanze dalla giovane², l’opera goldoniana si conclude comunque a favore di Checchina, che trova il suo vero padre (tra l’altro ancor più benestante di quello putativo) e che, in questa maniera, riesce a far salvo il proprio onore.

Si badi, però, perché il lieto fine non manca d’esser accompagnato da un’amara osservazione che, nel corso della scena conclusiva, viene pronunciata proprio dalla stessa protagonista. Un’osservazione, con la quale, a suo modo, Goldoni ci mette in guardia nei confronti dell’incontrollabile potere dei pettegolezzi e delle calunnie, che, oltre a compromettere l’immagine e la reputazione sociale della vittima – gettata in uno stato di angoscia e di disperazione –, possono persino arrivare a rovinare intere famiglie:

“Per causa de quelle pettegole son stada travaggiada, e squasi in stato de disperazion. Che le me staga lontan, no le voggio più per i piè. Sia ringrazià el cielo, adesso sarò

¹ Vd. C. GOLDONI, *I pettegolezzi delle donne*, in ID., *Commedie*, Rizzoli, Milano, 1958, Atto Primo, Scena VI.

² Queste, nel dettaglio, le parole del promesso sposo: “Oh, quanto che sta chiaccola me despiase! A Checca ghe voggio ben, ma me preme la mia reputazion. Una muggier, che xe fia d’un pare che no xe so pare, no vorria che la me facesse dei fioi che non fusse mi fioi” (*ivi*, Atto Secondo, Scena II).

contenta. Ho trovà el pare, ho tornà a recuperar el novizzo, viverò quieta in pase; e la maniera de viver ben, xe praticar poco e star lontan dai Pettegolezzi; perché da questi per el più nasse la rovina delle fameggie”³

ii) Un altro eloquente spunto di riflessione è offerto da *Il barbiere di Siviglia* di Giacomo Rossini. Splendida opera lirica, nella quale – per bocca di Don Bartolo – Rossini mette bene in evidenza la sottile e perversa modalità con cui le illazioni e le calunnie circa una persona (nel caso di specie nei riguardi del Conte Almaviva di cui Rosina è innamorata) possono diffondersi di bocca in bocca.

Contraddistinte dalla stessa semplicità e dalla medesima velocità di propagazione del vento, le maldicenze acquisiscono, in tal modo, una forza e una virulenza che, molto spesso, le fa apparire quasi inarrestabili. Una forza e una virulenza dalle quali – come afferma la celebre aria – possono derivare persino esiti decisamente infausti:

“La calunnia è un venticello / un’auretta assai gentile / che insensibile sottile / leggermente dolcemente incomincia a sussurrar. / Piano piano terra terra, sotto voce, sibilando / va scorrendo, va ronzando; / nelle orecchie della gente s’introduce destramente, e le teste ed i cervelli / fa stordire e fa gonfiar. / Dalla bocca fuori uscendo / lo schiamazzo va crescendo: / prende forza a poco a poco, / scorre già di loco in loco, / sembra il tuono, / la tempesta che nel sen della foresta, / va fischiando, brontolando, / e ti fa d’orror gelar. / Alla fin trabocca, e scoppia, / si propaga si raddoppia / e produce un’esplosione come un colpo di cannone, / un tremuoto, un temporale, un tumulto generale / che fa l’aria rimbombar. / E il meschino calunniato / avvilito, calpestato sotto il pubblico flagello per gran sorte va a crepar”⁴.

iii) Una terza e, per certi versi, ancor più attuale suggestione può rintracciarsi ne *L’esclusa* di Luigi Pirandello. Un romanzo dal titolo decisamente lapidario

³ *Ivi*, Atto Terzo, Scena XXI.

⁴ G. ROSSINI, *Il barbiere di Siviglia* (prima esecuzione: Roma, 20 febbraio 1816; libretto dell’opera disponibile online: http://www.librettidopera.it/zpdf/barb_siv.pdf).

(oltre che estremamente significativo per il nostro tema), che vede protagonista Marta Ajala: una giovane e avvenente donna sposata con Rocco Pentagora.

Rea di aver del tutto involontariamente suscitato l'attenzione e l'interesse di Gregorio Alvignani (un interesse, per altro, tradottosi solamente in un carteggio epistolare), Marta – ancorché nei fatti non abbia fatto nulla se non leggere le lettere dell'ammiratore e nonostante sia del tutto innocente – si ritrova, comunque, ad essere ingiustamente additata di adulterio.

Cacciata di casa dal marito, esposta al biasimo dei conoscenti, tramutata in oggetto di disapprovazione e in bersaglio della gogna sociale, la donna viene immersa in una situazione incresciosa, particolarmente difficile da sopportare anche dal punto di vista psicologico. Una condizione di estremo disagio, alla quale, la vittima – assieme alla sua famiglia d'origine – fortunatamente riesce a sottrarsi trasferendosi a Palermo.

Nel capoluogo siciliano, infatti, nessuno conosce Marta, né, tanto meno, la sorella Maria o la madre Agata. Immersa, così, in un contesto nel quale tutte le persone sono ignare dei falsi pettegolezzi che la riguardano, Marta – come spiega in poche ma assai significative battute Pirandello – può finalmente riappropriarsi di quella quotidiana normalità e di quella libertà di cui le continue calunnie e i tanti pregiudizi l'avevano privata.

“Smarrit[a] per le vie della città, tra tanta gente ignota e il moto e il frastuono continui, [...] [provava], nello smarrimento, un certo sollievo: nessuno lì [...] la conosceva; [...] [poteva] andare di qua, di là, indulgiarsi a guardare a [...] [suo] agio, liberamente, senza attirare gli sguardi maligni della gente”⁵.

Si badi, pur attraverso ricostruzioni e prospettive assolutamente diverse, le tre opere di Goldoni, Rossini e Pirandello, qui ricordate, orbitano tutte attorno ai rischi connessi all'ingiusto propagarsi di una *vox populi* che, lungi dall'esser – come vorrebbe il celebre motto latino – una *vox Dei*, non sia altro che un vettore di calunnie e falsità, tese a screditare l'immagine e la reputazione di qualcuno.

⁵ L. PIRANDELLO, *L'esclusa*, Garzanti, Milano, 2005.

Brani e stralci che – se esaminati e letti in quest’ottica – per certi versi sembrano incarnare gli archetipi dei più attuali attacchi *ad personam* realizzati in Rete⁶. Al punto che, non è affatto difficile cogliere il sottile filo conduttore che, *mutatis mutandis*, collega le vicende di Checchina, di Rosina e di Marta a quelle – decisamente più tragiche perché reali – di Anna Mayer⁷, di Marianna Taschinger⁸, di Tessa Komer⁹ e, non da ultimo, anche di Tiziana Cantone¹⁰.

Casi di cronaca tristemente noti, che – a loro modo – hanno contribuito a evidenziare la necessità e l’urgenza di individuare strumenti giuridici che fossero idonei a cercare di prevenire e a contrastare tutte quelle particolari condotte (come, ad esempio: il *flaming*¹¹, l’*harassment*¹², il *put down*¹³, il *trickery*¹⁴, l’*exposure*¹⁵, l’*happy slapping*¹⁶, ma anche

⁶ Mutuo, qui, l’efficace espressione utilizzata da G. ZICCARDI, *L’odio online. Violenza verbale e ossessioni in rete*, Milano, Raffaello Cortina, 2016, p. 181.

⁷ La giovane universitaria il cui caso, nel 2008, fu al centro delle cronache e dei dibattiti mondiali. In particolare, Anna – che nel tempo libero gestiva un blog nel quale parlava dei suoi problemi di peso e delle sue difficoltà ad accettare il proprio corpo – dapprima divenne oggetto di insulti e di commenti volgari e, in un secondo momento, si vide costretta ad attuare tutta una serie di strategie e di rimedi (fra cui la chiusura del vecchio blog), per tentare di arginare l’intenso attacco mediatico (innescato senza ragione) rivolto alla sua persona. Un attacco, destinato a minare, non sola sua reputazione online, ma a ripercuotersi anche sulla sua vita offline (cfr. D.K. CITRON, *Hate Crimes in Cyberspace*, Cambridge, Harvard University Press, 2016).

⁸ Giovane texana, fra le più note vittime di un atto di *revenge porn* operato dal suo ex fidanzato, che, terminata la loro relazione, rese pubbliche alcune sue foto intime (cfr. E. GOODE, *Victims Push Laws to End Online Revenge Posts*, in *The New York Times*, 23.09.2013)

⁹ Studentessa dell’Università della Georgia, di cui l’ex fidanzato – Jared Wolny – dopo essersi illecitamente introdotto nella sua pagina Facebook, ha pubblicato una serie di immagini sconvenienti (cfr. E. CASATI, *La vendetta si consuma con il porno*, in *Il Corriere della Sera*, 20.10.2008).

¹⁰ Sulla triste vicenda che ha coinvolto la giovane napoletana, cfr. G.M. CALETTI, “*Revenge porn*” e *tutela penale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3/3018, pp. 5-41.

¹¹ Comportamento individuato essenzialmente dalla diffusione in Rete di commenti offensivi che hanno lo scopo di irritare e di provocare le vittime, in maniera da scatenare una vera e propria *querelle online*.

¹² Una macro-categoria assai estesa, che ricomprende tutte le molestie verbali che, talvolta, possono avere anche uno sfondo di natura sessuale. Spesso, tale condotta s’accompagna a quella di *cyberstalking* (cfr., fra gli altri, A. ALBERICO, *La reiterazione delle condotte nel delitto di atti persecutori*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2011; A.M. MAUGERI, *Lo stalking tra necessità politico criminale e promozione mediatica*, Torino, Giappichelli, 2010).

¹³ Comportamento che è finalizzato alla denigrazione e allo svilimento della vittima. Condotta che, dal punto di vista pratico, può sostanziarsi nell’invio di e-mail, di sms oppure nella pubblicazione di post su blog, chat e bacheche.

¹⁴ Diversamente dalle altre situazioni menzionate, in questo caso, siamo di fronte ad un vero e proprio inganno, che è volto principalmente a carpire la fiducia di un soggetto, così da raccogliergli le informazioni personali e le confidenze più intime. Informazioni e confidenze che, poi, verranno rese pubbliche, esponendo, così, la vittima al pubblico ludibrio.

¹⁵ Si tratta della pubblicazione di informazioni personali e intime riguardanti un altro soggetto. A differenza di quanto avviene con il *trickery*, in questo caso, però, le informazioni non sono “carpite ad arte”, ma sono del tutto inventate.

¹⁶ Cfr. P.G. COSOLIN, *Adolescenti da brivido. Problemi, devianze e incubi dei giovani d’oggi*, trad. it., Milano, Armando Editore, 2012, pp. 129-132.

il *cyberbulling*¹⁷ o il *cyberstalking*¹⁸), che – in vario modo e a diversi livelli – possono sostanziarsi nel dileggio, nello scherno, nella denigrazione, oppure, nella sopraffazione, nella violenza e, finanche, nella vendetta.

Comportamenti disfunzionali, che, nel momento in cui vengono realizzati nell'attuale *società dell'infosfera*¹⁹ (ossia nell'ambito dell'attuale società dominata da una singolare smania di condivisione²⁰), diversamente da quanto accadeva un tempo, risultano assai più difficili da prevenire e, soprattutto, da arginare e da contrastare²¹.

Non foss'altro perché, oggi, non appena le informazioni e i contenuti (in forma di immagini, di messaggi, di video, oppure di audio) vengono immessi nella Rete acquisiscono, pressoché immediatamente, una capacità di permanenza e una volatilità del tutto particolari.

Non soltanto viene meno il *solievo della dimenticanza*²² (in quanto nel World Wide Web qualsiasi cosa è onnipresente e tutto è qui ed ora²³), ma, a causa dell'*itineracy*,

¹⁷ Vd., fra gli altri, A.L. PENNETTA, *Bullismo, cyberbullismo e nuove forme di devianza*, Torino, Giappichelli, 2019; M. ALOVISIO, G.B. GALLUS, F.P. MICOZZI (a cura di), *Il cyberbullismo. Alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71*, Roma, Dike, 2017.

¹⁸ Cfr., fra gli altri, G. CIPRI, *Dallo stalking al cyberstalking. Quando il reato assume una veste cibernetica*, Riga, VDM Verlag, 2015; R.D. MAIURO, *Perspectives on Stalking: Victims, Perpetrators, and Cyberstalking*, New York, Springer, 2015.

¹⁹ Relativamente al concetto di *infosfera*, d'obbligo il rinvio alle ricostruzioni di L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, Raffaello Cortina, 2017; ID., *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano, Raffaello Cortina, 2020.

²⁰ Relativamente alla sempre più diffusa tendenza a condividere qualsiasi cosa su Internet e sui Social, meritano d'esser qui ricordate le parole di HARARI, che, così, afferma: "L'umanesimo ritiene che le esperienze accadano dentro di noi, e che proprio lì dovremmo trovare il significato di tutto quello che accade [...]. I datisti [invece] credono che le esperienze siano senza valore se non sono condivise [...]. Abbiamo [...] bisogno di registrare e connettere le nostre esperienze [...]. Vent'anni fa i turisti giapponesi erano lo zimbello del villaggio globale poiché andavano sempre in giro armati di macchine fotografiche e fotografavano qualunque soggetto gli capitasse a tiro. Ora tutti sono così [...] Il nuovo motto dice: 'Se sperimentate qualcosa – registratela. Se registrate qualcosa – caricatela. Se caricate qualcosa – condividetela'" (Y.N. HARARI, *Homo Deus. Breve storia del futuro*, trad. it., Milano, Bompiani, 2018, p. 472).

²¹ Relativamente alle tante difficoltà che si incontrano nella repressione di alcuni comportamenti disfunzionali agiti in Rete e, in generale, nel contrasto della criminalità informatica Cfr. R. FLOR, *Lotta alla 'criminalità informatica' e tutela di 'tradizionali' e 'nuovi' diritti fondamentali nell'era di Internet*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012 (<https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1348049846flor%20corretto.pdf>); M.C. DE VIVI, G. RICCI, *Diritto, crimini e tecnologie*, in *Informatica e diritto*, (2012) n. 2, pp. 25-112; A.C. AMATO MANGIAMELI, *Reato e reati informatici. Tra teoria generale del diritto e informatica giuridica*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, G. SARACENI, *I reati informatici. Elementi di teoria generale e principali fattispecie criminose*, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 1-56.

²² Cfr. A.C. AMATO MANGIAMELI, *Alcune nuove tecniche di regolazione*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, *Strategie digitali. #diritto_educazione_tecnologie*, Torino, Giappichelli, 2020, p. 119.

²³ Sulla fusione e sulla con-fusione fra passato e presente, sempre attuali e interessanti le osservazioni di P. VIRILIO, *La bomba informatica*, trad. it., Milano, Raffaello Cortina, 2000, in part. p. 118.

qualunque dato digitalizzato può trasferirsi e migrare autonomamente – e in maniera pressoché imprevedibile – di piattaforma in piattaforma, approdando in contesti anche molto diversi rispetto a quelli iniziali e originari, e riemergendo di continuo anche a distanza di parecchio tempo²⁴. Cosa che, come è evidente, può generare tutta una serie di ricadute e di effetti che – soprattutto a lungo termine – sono assolutamente incalcolabili.

2. Tra narrazioni di sé e disinvolve condivisioni

Già qualche anno fa, Tonino Cantelmi (fra i primi italiani a studiare le tecno-dipendenze e ad analizzare l'impatto che l'uso della tecnologia digitale avrebbe prodotto sulla mente umana, sui rapporti interpersonali e, non da ultimo, anche sulla sfera sessuale)²⁵ osservava che, nelle more del nuovo diagramma cartesiano, in cui, l'asse delle *ordinate* era rappresentato dalla società liquida descritta da Bauman²⁶, mentre, quello delle *ascisse* era individuato dalla rivoluzione tecnologica capitanata da Steve Jobs e dai suoi tanti seguaci²⁷, l'intersezione fra le due rette avrebbe presto condotto alla comparsa di un inedito e del tutto inatteso modello antropologico: l'*homo tecno-digitalicus*²⁸.

²⁴ Vd. I. GARDAGLIONE, D. GAL, T. ALVEZ, G. MARTINEZ, *Countering online hate speech*, Parigi, Unesco, 2015, p. 13 ss.

²⁵ Vasti e significativi studi, di cui possono ricordarsi: T. CANTELM, A. D'ANDREA, "Internet dipendenza", in J. JACOBELLI (a cura di), *La realtà virtuale*, Bari, Laterza, 1998; T. CANTELM, M. TALLI, "Internet Addiction Disorder", in *Psicologia contemporanea*, nov.-dic., 150, 1998, pp. 4-11; T. CANTELM, M. TALLI, A. D'ANDREA, C. DEL MIGLIO, *La mente in Internet*, Padova, Picci, 2000; T. CANTELM, "Cyberspazio e rischi psicopatologici: osservazioni cliniche in Italia", in *Gruppi*, II, 1/2000, pp. 121-134; T. CANTELM, E. LAMBIASE, "L'irresistibile fascino della rete", in "L'intimità svenduta", *Famiglia Oggi*, XXIV, 1, 2001, pp. 38-43; T. CANTELM, L. GRIFO GIARDINA, "Chat line: amicizia, amore e relazioni in Internet", in F. DI MARIA, S. CANIZZARO (a cura di), *Reti telematiche e trame psicologiche*, Milano, Franco Angeli, 2001, pp. 81-88; T. CANTELM, P. PUGGIONI, S. TRUZZI, *L'uomo alle soglie del III millennio. Il disagio psichico e la ricerca di senso*, Roma, Cisu, 2002.

²⁶ Impossibile, non ricordare, le ricostruzioni e i percorsi prospettati dal famoso sociologo in *Modernità liquida*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2002; *Vita liquida*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2006; *Paura liquida*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2008; *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, trad. it., Roma-Bari, Laterza, 2018.

²⁷ Cfr. T. CANTELM, *Tecnoliquidità. La psicologia ai tempi di internet: la mente tecnoliquidità*, Milano, Cinisello Balsamo, 2013, in part. pp. 6 e 13 ss.

²⁸ Sul cui avvento l'A. ha riflettuto a lungo e in più occasioni (cfr., fra i vari lavori, "Il tecno-uomo e la rete delle reti: riflessioni di inizio millennio", in *Cultura e libri*, 147, 2004, pp. 35-45; "Il tecno-uomo: la rivoluzione digitalica e la mente umana", in *Rivista Italiaetica*, I, 2, 2007).

Vale a dire, un uomo che sarebbe stato contraddistinto da “un nuovo e affascinante modello di mente” e, soprattutto, da “nuove modalità dell’essere”²⁹. Un individuo, i cui tratti salienti sarebbero stati:

- l’*abbandono della relazione* con l’altro in favore di una *connessione*³⁰, che, a ben vedere, si rivela essenzialmente solitaria³¹ e, a tratti, persino solipsista e individualista³²;
- lo *smarrimento* (e quel particolare senso di angoscia e di impotenza)³³ generato dal mancato accesso alla Rete (*ITSO – Inability To Switch Off*);
- il c.d. *narcisismo digitale*³⁴ sommato alla tendenza ad utilizzare i social network, non soltanto come una specie di diario e di *specchio di sé e dei propri pensieri*³⁵, ma anche – e soprattutto – come una sorta di *termometro* del consenso e della popolarità che si sono raggiunti³⁶.

²⁹ T. CANTELMÌ, *Tecnoliquidità*, cit., p. 15.

³⁰ Fenomeno – quello del progressivo slittamento e del passaggio dalla relazione vis-à-vis alla connessione – sul quale Bauman è più volte ritornato. In maniera particolare, vd. Z. BAUMAN, “‘*Communitas*’ in vendita”, in ID., *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, cit., pp. 81-87, dove il celebre sociologo afferma: “L’avvento della prossimità virtuale rende le connessioni umane al contempo più frequenti e più superficiali, più intense e più brevi. [...] Sembra che la conseguenza più feconda della prossimità virtuale sia la separazione tra comunicazione e relazione. [...] ‘Essere connessi’ è meno costoso che ‘essere sentimentalmente impegnati’, ma anche considerevolmente meno produttivo in termini di costruzione e preservazione di legami” (*ivi*, p. 87).

³¹ Imprescindibile, sul punto, il rinvio a S. TURKLE, *Insieme ma soli. Perché ci aspettiamo sempre più dalla tecnologia e sempre meno dagli altri*, trad. it., Torino, Einaudi, 2019.

³² In tal senso, meritano d’esser qui ricordate le parole di CASTELLS, a detta del quale: “I nuovi sviluppi tecnologici sembrano accrescere le possibilità che l’individualismo in rete diventi la nuova forma dominante di socialità” (M. CASTELLS, “*Comunità virtuali o società in rete?*”, in ID., *Galassia Internet*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 2010, pp. 130-131). Inoltre, proprio sui concetti di *network individualism* e di *ego-centred-network*, particolarmente significative e interessanti, le ricostruzioni di B. WELLEMAN, *The three ages of internet studies: ten, five, and zero years ago*, in *New Media and Society*, vol. 6, 1/2004, pp. 123-129; B. WELLEMAN, C. HAYTHORNTHWAITE (eds.), *The Internet in Everyday Life*, Oxford, Blackwell, 2002; B. WELLEMAN, L. RAINE, *Networked*, trad. it., Milano, Guerini Scientifica, 2012.

³³ A questo proposito, impossibile non ricordare le osservazioni di SPITZER, a detta del quale nel momento in cui ci capita di non avere accesso a Internet “[...] ci sentiamo come un insetto girato sulla schiena, che dimena impotente [e del tutto inutilmente] le zampe” (M. SPITZER, *Solitudine digitale. Disadattati, isolati, capaci solo di una vita virtuale?*, trad. it., Milano, Corbaccio, 2017, p. 15.).

³⁴ Sul concetto di “narcisismo digitale”, cfr. T. CANTELMÌ, F. ORLANDO, *Narciso siamo noi*, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2005. In argomento, si vedano anche F. COLOMBO, “Il ‘dire di sé’ sul Web 2.0”, in ID., *Il potere socievole. Storia e critica dei social media*, Milano, Mondadori, 2013, p. 138 ss.; G. RIVA, *Selfie. Narcisismo e identità*, Bologna, Il Mulino, 2016.

³⁵ T. CANTELMÌ, *Tecnoliquidità*, cit., p. 15.

³⁶ Di qui, anche quella particolare smania all’accaparramento dei “Like” che – con un singolare ma estremamente efficace neologismo – va sotto il nome di *mipiacismo* (cfr., S. SCRIMA, *Socrate su Facebook. Istruzioni filosofiche per non rimanere intrappolati nella rete*, Roma, Castelvecchi, 2018, in part., p. 8; M.N. CAMPAGNOLI, *Nuovi media. I social network*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, *Strategie digitali. #diritto_ educazione_ tecnologie*, cit., p. 261).

A distanza di poco meno di una decina d'anni, oltre a dover riconoscere che tali previsioni erano corrette, non si può fare a meno di notare che – sotto molti aspetti – sono state anche superate dalla realtà nella quale siamo ormai immersi e con cui, in ogni momento, più o meno consapevolmente, siamo chiamati a far di conto.

A riprova di ciò, è sufficiente pensare che oggi l'espressione che – in maniera trasversale – percorre e domina tutto il Web e le diverse piattaforme social è: *Broadcast yourself!*³⁷ (letteralmente, *trasmetti te stesso!*). Una formula decisamente perentoria, che – in maniera sintetica ma senza dubbio incisiva ed eloquente – descrive il contesto entro il quale ci troviamo. Un contesto, del quale YouTube (come del resto Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram, Pinterest o la discussa TikTok) sono l'effigie stessa:

"YouTube [difatti] offre un servizio d'ospitalità, fornendoci l'energia necessaria per esprimere quel che abbiamo dentro e la calda sensazione di esistere, l'attestazione che qualcuno si accorge di noi"³⁸.

Altrimenti detto, quello nel quale ci muoviamo è un *habitat tecno-fluido*³⁹, che spesso è dominato dall'apparenza a scapito dell'essenza, e nel quale a farla da padrone sono per lo più le fugaci ed effimere forme di relazionalità basate sulle immagini⁴⁰. Forme di relazionalità, nelle quali, l'*identità analogica* (reale, "stabile", "fissa" e, soprattutto, "già data") può essere frequentemente soppiantata dall'*identità digitale* (ideale, mutevole e, quel che più conta, "modellabile" e continuamente "ri-modellabile" a piacimento ed in base alle esigenze del singolo momento)⁴¹.

Ed è proprio in questo contesto che, si inscrivono e che trovano per così dire alimento tutti quei comportamenti non sempre leciti e tutte quelle inclinazioni potenzialmente pericolose, che, non di rado, possono degenerare, dando involontariamente la stura a condotte scorrette oppure a fattispecie delittuose particolarmente perniciose.

³⁷ Cfr. G. LOVINK, *Ossessioni collettive*, trad. it., Milano, Egea, 2012 (formato Kindle).

³⁸ *Ibidem*.

³⁹ Vd. T. CANTELM, "Uno, nessuno, centomila. Identità e relazioni tecnoliquide", in ID., *Tecnoliquidità. La psicologia ai tempi di internet: la mente tecnoliquida*, cit., p. 147 ss.

⁴⁰ Non a caso, l'attuale società viene definita come la "società delle immagini" (*ivi*, p. 155).

⁴¹ "L'uomo non è più concentrato sul costruirsi e sul capire chi sia, o su cosa voglia veramente, ma utilizza le sue energie per tentare di essere, per convincere gli altri, a credere che sia davvero, chi finge di essere" (*ivi*, p. 22).

Difatti, quello che, sulle prime, potrebbe essere visto come un banale *tweet*, un *post* un po' più provocatorio del solito, una *chat privata* pensata per una diffusione circoscritta, oppure uno *screenshot* tutto sommato innocuo, attraverso un semplice *clik* (di invio e/o di condivisione), in un batter d'occhio, può dar vita a quella che, in gergo meteorologico, è definita come la *tempesta perfetta*. Vale a dire, un fortissimo uragano (nel nostro caso ovviamente di tipo mediatico), che, analogamente a quanto avviene in natura, travolge e si accanisce soprattutto sui punti (sugli utenti) più fragili.

Ovviamente, entro questa prospettiva – come sottolinea con chiarezza Ziccardi – i nuovi mezzi e le tante dotazioni digitali (*device*, piattaforme e *app*), che popolano e accompagnano il nostro vivere quotidiano, possono anche arrivare (implicitamente del tutto involontariamente) a favorire “un danno, alla persona, che non ha eguali”⁴².

La ragione è presto detta e, se vogliamo, è intuitiva. Come in un circolo vizioso, difatti, nel momento in cui i messaggi offensivi, oppure le immagini e/o i video lesivi, diventano “trendy”, vengono subito nuovamente condivisi e ri-condivisi, guadagnando, così, una visibilità sempre maggiore, che alimenta ed estende ulteriormente il loro *effetto doppler* all'interno della Rete⁴³.

Una dinamica perversa, che si ritrova anche nel possibile – e frequentissimo – slittamento dal *sexting* (basato prevalentemente sulla condivisione limitata e circoscritta e sullo scambio volontario di immagini e contenuti di stampo erotico)⁴⁴ al *revenge porn* (che si sostanzia in una diffusione inattesa, proditoria, incontrollata e incontrollabile di contenuti pornografici)⁴⁵.

2.1. Dal *sexting*...

⁴² Cfr. G. ZICCARDI, *Odio online, revenge porn e natura delle nuove tecnologie tra amplificazione, persistenza e viralità del messaggio dannoso*, in A. SORGATO (a cura di), *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, Milano, Giuffrè, 2020, pp. V-VII.

⁴³ *Ivi*, p. VI.

⁴⁴ Cfr. fra gli altri, M. SALTER, T. CROFTS, M. LEE, “*Beyond criminalisation and responsabilisation: Sexting, gender and young people*”, in *Current Issues in Criminal Justice*, 24, 3/2013, pp. 301-316. Inoltre, relativamente al distinguo fra sexting e pedopornografia, cfr. . CROFTS, M. LEE, “*Sexting children and pornography*”, in *The Sidney Law Review*, 35, 1/2013, pp. 85-106.

⁴⁵ Vd. N. MUSCIALINI, *Revenge porn dal punto di vista psicologico*, in A. SORGATO (a cura di), *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, cit., pp. 215-237, in part. p.

Si sa, all'interno del *cocooning elettronico* ogni cosa può essere ammantata dalla magia di quello che – per Geert Lovink – è una sorta di *mascheramento giocoso*⁴⁶: un'accattivante possibilità alla quale, per altro, il Cyberspace deve grande parte dell'*appeal* che esercita sui suoi utenti.

Disincarnati e svincolati dalla dimensione fisica, infatti, all'interno della Rete, i *Netsurfers* – proprio come nota Sherry Turkle – non sono altro che ciò che desiderano appaia sullo schermo⁴⁷ o, meglio, quello che, in alcuni determinati frangenti, essi scelgono di lasciar trapelare di sé, mentre, in altre circostanze, decidono di creare e di re-inventare in maniera assolutamente nuova e totalmente affrancata dalla realtà offline.

Simile all'*anello di Gige* descritto da Platone⁴⁸ (il monile magico capace di donare l'invisibilità a chiunque lo indossasse), l'ambiente digitale, però, rispetto al prodigioso gioiello di cui parla il filosofo greco, regala agli utenti anche qualcosa di ulteriore.

Difatti, se è vero che, almeno in una certa misura, in Internet nessuno sa chi ci sia veramente al di là del monitor e delle tante interfacce grafiche (proprio come, diversi anni fa, recitava il famoso fumetto di Steiner a detta del quale "*On the net nobody knows you're a dog!*"⁴⁹), è altrettanto vero che l'ambiente digitale non si limita a celare le nostre vere identità, ma ci consente – in qualunque momento e di continuo – di riconfigurarle (e di riconfigurarci) a nostro piacimento, tramutarci in tutto quello che, di volta in volta, desideriamo essere, uomo o donna, giovane oppure vecchio, bellissimo/a, sano/a, ricco/a, affermato/a, sportivo/a...⁵⁰.

⁴⁶ Rinvio sul punto alle riflessioni G. LOVINK, "*Il disegno della maschera: l'estetica del senzavolto*", in ID., *Nichilismo digitale. L'altra faccia delle piattaforme*, trad. it., Milano, 2010, Bocconi, pp. 133-147.

⁴⁷ Cfr. S. TURKLE, *Crisi d'identità*, in ID., *La vita sullo schermo. Nuove identità e relazioni sociali nell'epoca di Internet*, trad. it., Milano, Feltrinelli, 1997, pp. 307-325.

⁴⁸ PLATONE, *Repubblica*, Libro II, 360c8-d5.

⁴⁹ Stringa pubblicata sul *New Yorker* il 5 luglio del 1993.

⁵⁰ Relativamente alla possibilità di mostrare e ri-creare un'identità digitale che si conformi e che si plasmi alle nostre volontà, cfr., fra gli altri: G. FRAIA, *Blog-grafie*, Milano, Guerini Scientifica, 2007; S. TOSONI, *Identità virtuali*, Milano, Franco Angeli, 2008; G. BOCCIA ARTIERI, *SuperNetwork*, in L. MAZZOLI (a cura di), *Network effect*, Torino, Codice Edizioni, 2009; L. IANNELLI, *Facebook & Co.*, Milano, Guerini Scientifica, 2011; Z. PAPACHARRISSI, *A Network Self*, New York, Reutledge, 2011; G. BOCCIA ARTIERI, *Stati di connessione*, Milano, Franco Angeli, 2012.

In questo modo – e nel giro di pochissimi istanti – i limiti e i difetti della corporeità⁵¹ e/o i problemi legati alla dimensione contingente possono essere, se non del tutto superati, comunque sia agilmente e rapidamente aggirati.

Vien da sé che, in un siffatto contesto – dove i contorni talvolta sono così rarefatti dall'apparire quasi onirici⁵² – anche tutte quelle remore e quei freni inibitori che, di norma, orientano le nostre azioni e arginano le nostre pulsioni, possono facilmente ridursi, sino quasi a scomparire del tutto.

Quel che ne deriva, è una diffusa tendenza alla de-responsabilizzazione nei confronti dei comportamenti e delle azioni realizzate in Rete. Un sottile meccanismo, che, per certi versi, sembra ricordare – ma *a-contrario* – quelle dinamiche che sono state messe bene in evidenza da Stanley Milgram⁵³.

Invero, diversamente da quanto accadeva nel corso degli esperimenti del noto psicologo statunitense – durante i quali l'anonimato garantiva e rafforzava l'obbedienza all'autorità – all'interno del Cyberspace accade l'esatto opposto. In Rete, infatti, l'illusione di non essere visti è spesso accompagnata da un'accattivante tentazione al superamento di qualunque limite (morale o giuridico).

Di qui, il possibile e subdolo incentivo alla realizzazione di comportamenti, che, se, in certi casi, possono risultare semplicemente impropri e/o rivelarsi sconvenienti, in altri casi, invece, possono configurare addirittura degli illeciti⁵⁴.

Ed è nelle more di questo singolare e caleidoscopico palcoscenico – un palcoscenico personalizzato, e continuamente personalizzabile, in cui ognuno di noi si sente (e si crede) libero di scegliere quali scene e quali personaggi desidera interpretare – che si realizza anche la pratica *sexting*. Vale a dire, quella particolare tipologia di *cybersexual addiction* (prodotta dal connubio fra l'*internet addiction* e la *sexual addiction*), che, di

⁵¹ Sul corpo (e sulla dimensione della corporeità) percepita come un freno alle nostre possibilità, alle nostre ambizioni e ai nostri desideri (possibilità, ambizioni e desideri di essere *altro/a* da ciò che siamo), decisamente suggestiva e sempre attualissima, l'analisi di A.C. AMATO MANGIAMELI, *Corpi docili Corpi gloriosi*, Torino, Giappichelli, 2007.

⁵² Nel mondo onirico – quello in cui sogniamo ma che è anche il mondo 'dei nostri sogni' – a venir meno è proprio il senso stesso del limite, così come quello dell'imputabilità e delle responsabilità delle nostre azioni. Ciò che ne deriva è che, spesso, nel Cyberspace, si ha l'impressione che il nostro agire sia immerso in una sorta di *Far West giuridico*: scervro da confini e da regole (cfr. G. ZICCARDI, *Social media. Uso sicuro di web, messaggistica, chat e social network*, Milano, "Corriere della Sera", 2017, pp. 7-12).

⁵³ Cfr. S. MILGRAM, *Obbedienza all'autorità*, trad. it., Torino, Einaudi, 2003.

⁵⁴ Sulle diverse possibili conseguenze delle azioni realizzate online, cfr. G. ZICCARDI, "Il cyberbullismo, il cyberstalking e il grooming online", in Id., *Social media. Uso sicuro di web, messaggistica, chat e social media*, cit., pp. 131-150.

solito, coinvolge due o più soggetti, e che si sostanzia nell'invio (e/o nella ricezione) di e-mail, messaggi o di qualsiasi altro genere di comunicazione elettronica, che, al suo interno, contenga contenuti e/o riproduzioni a sfondo sessuale (testi, immagini, audio, video).

Una prassi (quella del *sexting* e/o della c.d. *pornografia domestica*)⁵⁵, che è molto diffusa, sia fra gli adolescenti, sia fra gli adulti, e che – pur avendo natura consensuale⁵⁶ – può facilmente dare la stura a successive e pericolosissime violazioni dei diritti delle persone ritratte, che non rischiano di veder minacciato solamente il loro diritto alla riservatezza⁵⁷, ma che possono veder compromessi anche i loro diritti fondamentali all'immagine, alla reputazione, alla libertà e, non da ultimo, all'autodeterminazione.

Cosa, che, per l'appunto, accade ogniqualvolta i materiali realizzati e/o acquisiti attraverso un *sexting* – inizialmente giocoso e volontario, – vengano successivamente impiegati e divulgati senza che la loro diffusione abbia prima ottenuto il consenso della persona interessata. Ragion per cui,

“[...] se [è vero che] il *sexting* nella sua forma ordinaria (inteso appunto come corrispondenza virtuale e consensuale fra due o più soggetti, a carattere erotico) – e più in generale la *pornografia domestica* – può essere ritenuto un fenomeno sociale lecito, o comunque non meritevole di un trattamento sanzionatorio [...] [la stessa cosa] non può dirsi per il *revenge porn*, il quale rappresenta un momento degenerativo della corrispondenza a sfondo sessuale e che si colloca certamente fuori dal perimetro della liceità [...]”⁵⁸.

2.2. ... al *revenge porn*

⁵⁵ Cfr., fra gli altri, M. COTELLI, *Pornografia domestica, sexting e revenge porn fra minorenni. Alcune osservazioni dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 51815/18*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 3/2019, pp. 1-17.

⁵⁶ Vd. A. SORGATO (a cura di), *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, cit.; S. SHARIFF, *Sexting e Cyberbullismo. Quali limiti per i ragazzi sempre connessi*, trad. it., Milano, Edra, 2016.

⁵⁷ Per un'agile approccio, N. AMORE, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in *La Legislazione penale*, 20.01.2020, pp. 1-38.

⁵⁸ M. COTELLI, *Pornografia domestica, sexting e revenge porn fra minorenni*, cit. p. 14.

Il balcone è il titolo – tristemente premonitore – di un agile ma assai denso racconto di Antonio Ferrara⁵⁹. Al centro della storia c'è Viola, un'adolescente che, dopo aver lasciato Marco, il suo altrettanto giovanissimo fidanzatino, si ritrova a veder letteralmente sbandierate su Facebook tutte quelle foto intime, che – nei mesi precedenti e superando la sua naturale ritrosia e le sue tante reticenze – il ragazzo l'aveva convinta a farsi fare. Scatti abbastanza disinibiti, in cui il giovane l'aveva immortalata quando erano rimasti da soli al lago e che le aveva giurato avrebbe tenuto solo per sé. Promessa, che, però, Marco non stenta ad infrangere non appena Viola lo lascia.

Quando il legame affettivo fra i due si spezza, infatti, il passaggio da quella che, sino ad allora, era stata un'ingenua forma di *sexting* ad una ben più perniciosa *porno-vendetta mediatica* è davvero velocissimo. Ed è un passaggio, talmente rapido ed incontrollabile, che la ragazza – inerme dinanzi ad una sovra-esposizione impensata e dilagante della propria sfera intima – alla fine si determina al compimento di un gesto estremo⁶⁰.

"[...] ha cominciato lui, ha messo le mie foto su Facebook e gli altri gli sono andati dietro. E non solo i maschi, non solo i maschi gli sono andati dietro, no, anche le femmine, le mie amiche. Hanno cominciato a scrivere insulti, su Facebook, a dire che ero proprio una così, come diceva lui, una che va con tutti.

E tutto per le foto.

[...] Giura che non le fai vedere a nessuno, gli avevo detto, giura, e lui rispose sta' tranquilla, amore, sta' tranquilla.

[...] Marco sembrava quello giusto. Che ne sapevo, io, che ne sapevo, uno ogni tanto tira a indovinare. Che poi le foto le ha messe su Facebook solo perché l'ho lasciato, perché non lo volevo più. Ma una cosa ci può fare, se non è più innamorata? Deve stare insieme per forza? [...].

⁵⁹ Racconto, pubblicato in A. FERRARA, F. MATTINO, *Scappati di mano. Sei racconti per narrare l'adolescenza e i consigli per non perdere la strada*, Cinisello Balsamo (MI), San Paolo, 2013 (formato Kindle).

⁶⁰ Relativamente alle possibili conseguenze efferate del *revenge porn*, cfr., fra gli altri, M. MATTIA, "Revenge porn" e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra "voluto" e "realizzato" rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici, in *Legislazione penale*, 18.07.2019, pp. 1-71.

[...] adesso non ho più un amico, e questa cosa qui va avanti già da un mese. Già da un mese, che non ci dormo più la notte [...].

È fredda, l'aria del balcone, stanotte, e se la tocchi è fredda pure la ringhiera. Un attimo, la salti e cadi giù.

[...] sdraiata qua per terra adesso ho sonno, ecco, adesso ho sonno, adesso sì. E sento il sonno che viene piano piano e già mi prende, e guardo il cielo nero nero, e tutte quelle stelle”.

I serrati passaggi attorno ai quali si articola la narrazione di Ferrara ripropongono – e in una qualche misura condensano – alcuni elementi che si rintracciano in tutti i casi di *revenge porn* che, nel corso degli ultimi anni, sono balzati prepotentemente in testa alle cronache. Vicende drammatiche, tutte, quasi sempre accumulate dalla presenza di un medesimo e ricorrente *cliché* comportamentale, scandito da due diversi momenti e/o fasi.

La prima fase – che implica la creazione consensuale di immagini e/o di video a sfondo sessuale – è quella che si registra in tempi per dir così “non sospetti”, ossia in seno ad un contesto di coppia in cui la relazione fra i due soggetti coinvolti è in essere e quando non esistono ancora, né elementi di frizione, né segnali di allarme, che possano in qualche maniera far preludere al peggio.

Diversamente dalla prima, la seconda fase – ignota, non consensuale e finalizzata alla pubblicazione e alla diffusione del materiale compromettente – viene attuata in generale, da chi intende porre in essere la condotta lesiva.

Una seconda fase, che – è bene sottolinearlo sin da subito – può essere, sì, tesa a vendicarsi per la rottura di una relazione (il c.d. *revenge porn in senso stretto*), ma che può anche essere, più genericamente, volta ad arrecare nocimento alla vittima, screditandola agli occhi degli altri e danneggiandone l'immagine pubblica, indipendentemente dal fatto che in precedenza sia intercorso o meno un rapporto affettivo (il c.d. *revenge porn estensivo*).

Non a caso, soprattutto negli ultimi tempi, proprio in virtù di questa seconda e ben più ampia accezione, la *porno-vendetta* si è spesso tramutata in una sorta di *fattispecie*

ombrello⁶¹, alla quale sono stati ricondotti la maggioranza dei comportamenti contraddistinti dalla diffusione non-consensuale e virale di contenuti a sfondo sessuale⁶².

Contenuti scottanti e sconvenienti – che è bene ribadirlo – per via di quell’incessante chiacchiericcio⁶³ e di quel continuo passaparola (che sono tipici di Internet e, in maniera ancor più particolare, delle piattaforme social), una volta caricati e condivisi sulla Rete diventano estremamente ostici da cancellare e da estirpare completamente.

Non a caso, val la pena sottolineare sin d’ora, che la tutela accordata alla vittima non si sostanzia nella completa e definitiva rimozione del contenuto che è stato oggetto di segnalazione, bensì – conformemente a quanto è previsto anche dall’art. 17 del GDPR in ordine al *diritto alla cancellazione* (o, anche, diritto all’oblio)⁶⁴ – nella cosiddetta *de-indicizzazione*⁶⁵.

⁶¹ Sulla tendenza alla sua estesa applicazione, si veda, fra gli altri, anche S. LOMETTI, *Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*, in A. CONZ, L. LEVITA, *Il Codice rosso. Commento organico alla legge 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, Roma, Dike, 2020, pp. 228-243.

⁶² Contenuti verso i quali, fra le altre cose, i nuovi dispositivi (che ci permettono, in qualsiasi momento e ovunque ci troviamo, di avere sempre accesso alla Rete) stanno contribuendo, in una certa misura, a “normalizzare”. Relativamente all’attuale “normalizzazione della pornografia”, cfr. P. ADAMO, *Il porno di massa*, Milano, Raffaello Cortina, 2004; M. MENICOCCHI, *Pornografia di massa. Dalla rivoluzione sessuale alla Porn Culture*, Pavia, Altravista, 2014; A. VERZA, *Sulla struttura speculare e opposta di due modelli di abuso pedopornografico*, in www.penalecontemporaneo.it, 22.04.2015 (online al seguente indirizzo: https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1429694136VERZA_2015a.pdf).

⁶³ Sulla c.d. chiacchiera informatica, rinvio alle ampie analisi di A.C. AMATO MANGIAMELI, *Un nuovo bene: l’informazione*, in A.C. AMATO MANGIAMELI, M.N. CAMPAGNOLI, *Strategie digitali. #diritto_educazione_tecnologie*, cit., in part. p. 39.

⁶⁴ Così l’art. 17 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 : “1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. [...]”.

⁶⁵ Nota, a tal proposito, SORGATO: “a livello europeo il (difficile) conato a riconoscere forme di responsabilità diretta da parte dei grandi ambienti del web, dove le informazioni circolano senza controlli preventivi [...]. La tutela che è accordata non è la rimozione del contenuto segnalato, che di fatti resta in rete [...] ma solo la sua deindicizzazione” (A. SORGATO, *Il contesto giuridico di riferimento*, in A. SORGATO (a cura di), *Revenge porn. Aspetti giuridici, informatici e psicologici*, cit., pp. 3-38, in part. p. 9).

Vale a dire, in un rimedio di natura prevalentemente tecnico-informatica che – pur non comportando in senso proprio l’eliminazione del materiale segnalato dal Web – tuttavia ne determina l’oscuramento nei confronti degli utenti.

Tale oscuramento si traduce nell’irraggiungibilità e nell’invisibilità dei contenuti de-indicizzati, che, però – si osservi – non vengono estromessi definitivamente dalla Rete, ma, più semplicemente, risultano reperibili solo a coloro che ne conoscano *ex ante* l’*url* di riferimento.

Trova, così, applicazione quella stessa procedura di *Notice and put down* – che è stata introdotta dall’art. 2 della Legge 29 maggio 2017, n. 71 (recante “*Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*”)⁶⁶ – in virtù della quale, per mezzo di una mera ricerca per parole chiave, non risulta più possibile il reperimento dei contenuti lesivi che sono stati oscurati.

Si aggiunga poi ulteriormente, che nella pratica (esattamente come può leggersi già nell’ordinanza dal Tribunale di Napoli Nord con riferimento al caso che vide vittima Tiziana Cantone)⁶⁷, il *provider* non è tenuto ad effettuare alcun controllo preventivo nei confronti dei contenuti pubblicati⁶⁸. La responsabilità del provider, infatti, è successiva e sorge soltanto a seguito dell’avvenuta segnalazione da parte dell’interessato. Approccio, questo, che in una certa misura è ispirato dalla necessità di trovare una via di mediazione

“tra l’interesse del singolo a non venir diffamato, vilipeso e danneggiato da contenuti illeciti, e l’interesse pubblico superiore a che il provider, magari proprio per evitare di venir considerato (cor-)responsabile di quei danni, si atteggi a Catone e mutili la libertà di comunicazione ed espressione in rete, e per essa anche il diritto di cronaca e critica, di cui all’art. 21 Cost., e il diritto di satira e libera creazione artistica di cui all’art. 33 Cost. [...]”⁶⁹.

⁶⁶ Per un commento, cfr. M. ALOVISIO, G.B. GALLUS, F.P. MICOZZI (a cura di), *Il cyberbullismo alla luce della legge 29 maggio 2017, n. 71*, Roma, Dike, 2017.

⁶⁷ Cfr. Tribunale Di Napoli Nord, 03.11.2016. In commento, vd. R. BOCCHINI, *La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti*, in *Giurisprudenza italiana*, 3/2017, pp. 629 ss.

⁶⁸ In tal senso anche la recente pronunzia della Cassazione n. 12546 del 20.03.2019 (www.itagliure.giustizia.it).

⁶⁹ Così, A. SORGATO, *Il contesto giuridico di riferimento*, cit., p. 13. In tema, fra gli altri, si vedano anche le osservazioni di: C. LOTTA, *Prime osservazioni sul rapporto tra il reato di “Diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti” e libertà di corrispondenza e di manifestazione del pensiero*, in

3. La nuova fattispecie di reato: punti di forza e criticità

La diffusione di pagine social, di blog e/o di siti⁷⁰ che ospitano contenuti sessualmente espliciti realizzati e/o utilizzati al preciso scopo di ledere i diritti fondamentali di una persona (quale quello all'immagine, alla reputazione, all'onore, alla riservatezza, all'intimità, all'autodeterminazione e, in generale, alla libertà), sommata alle sempre maggiori difficoltà e ai diversi limiti riscontrati nella sussunzione delle varie forme di *revenge porn* entro la cornice delle fattispecie previgenti⁷¹ (come la *diffamazione* [art. 595 c.p.], gli *atti persecutori* [art. 612-bis c.p.], la *violenza privata* [art. 610 c.p.], la *diffusione di riprese e registrazioni fraudolente* [art. 617-septies, comma 1, c.p.], la *diffusione di materiale pedopornografico* [art. 600-ter c.p.], le *interferenze illecite nella sfera privata* [art. 615-bis c.p.] e, non da ultimo, anche l'*accesso abusivo a sistema informatico* [art. 615-ter c.p.]), ha indotto il nostro legislatore alla recente previsione di una nuova fattispecie criminosa *ad hoc*.

Ciò è avvenuto con la Legge 19 luglio 2019, n. 69 – recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*” (meglio nota come *Codice Rosso*) – che, nell'introdurre tutta una serie di modifiche al codice penale⁷² e al codice di procedura penale, ha, altresì, previsto il nuovo reato di *diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti* (art. 612-ter c.p.).

Consulta Online, 01.07.2019, pp. 330-335; M. MEZZANOTTE, *Il revenge porn e i imiti costituzionali alla libertà di manifestazione del pensiero: l'esperienza americana e quella italiana a confronto*, in *Consulta Online*, 06.05.2020, pp. 1-11.

⁷⁰ Basti pensare, a titolo d'esempio, a *La Bibbia 5.0* – noto canale di Telegram – i cui amministratori sono stati recentemente smascherati e denunciati grazie alla complicità di *Anonymous Italia* e *Lulz-Sec Italia* (cfr. *Revenge porn sui canali Telegram: denunciati i tre amministratori*, in *Corriere.it*, 30.04.2020)

⁷¹ Sulla situazione antecedente alla riforma e relativamente ai previgenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, orientati per lo più all'applicazione estensiva di alcune fattispecie preesistenti, particolarmente chiara e – pur nella sintesi – esaustiva, la ricostruzione di S. LOMETTI, *Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*, cit., p. 228-233.

⁷² Val la pena ricordare, seppur brevemente, che, oltre al reato in esame, sono state introdotte altre tre specifiche fattispecie criminose, vale a dire, i reati di: a) *deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso* (art. 583-quinquies c.p.); b) *costrizione o induzione al matrimonio* (art. 558-bis c.p.); c) *violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa* (art. 387-bis c.p.).

In via generale, la nuova fattispecie criminosa è destinata a trovare applicazione nei confronti di chiunque, dopo la cessazione di una relazione (elemento che, però, non rappresenta una *conditio sine qua non*) diffonda materiali dal contenuto sessualmente esplicito (originariamente destinati a restare privati), senza il consenso (e talvolta senza neppure la consapevolezza) dell'interessato. Così, l'art. 612-ter, primo comma:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000”.

In prima battuta, va detto che ci troviamo di fronte ad un reato di *pericolo astratto*, e non già, invece, di *pericolo concreto*. Difatti, affinché possa configurarsi la fattispecie in esame, non è necessario che si produca un documento concreto nei confronti della vittima, ma appare sufficiente la realizzazione di una condotta di natura diffusiva astrattamente idonea ad essere lesiva. Un'interpretazione, questa, che, però, almeno per il momento, è ancora oggetto di confronto e di dibattito⁷³.

Ulteriori problemi di natura ermeneutica, sono poi suscitati dal concetto – decisamente vago e sfuggente – di “contenuto sessualmente esplicito”. Nozione questa che, stando a quanto osservato dell'Unione delle Camere Penali, potrebbe facilmente entrare in conflitto con il c.d. *principio di precisione*⁷⁴.

⁷³ In particolare, non sembrerebbe “[...] peregrino ritenere che la pratica giurisprudenziale si troverà ad affrontare il problema concernente eventuali cessioni di materiale che non costituiscono in sé un reale pericolo di diffusione del medesimo materiale. Si pensi al caso del mero caricamento online, su un'area riservata e accessibile esclusivamente all'utente in questione, sicuramente configurabile materialmente come cessione, ma del tutto priva sia dell'idoneità, sia del dolo di diffusione. [...] possibilità [...] tutt'altro che remota [...] [dal momento che] è sempre più frequente l'utilizzo di servizi in-cloud che permettono il caricamento di materiale su internet al solo fine di detenerli privatamente [ma] in uno spazio di archiviazione online [...]” (S. LOMETTI, *Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*, cit., p. 235).

⁷⁴ Nell'Audizione alla Commissione di Giustizia del 03.07.2019, invero, può leggersi quanto segue: “È – ancora una volta – criticabile l'espressione semantica che connota le immagini o i video oggetto della tutela. Il riferimento ad un contenuto 'sessualmente esplicito' è destinato – come già segnalato – a generare non pochi equivoci, la cui soluzione, com'è intuibile, è destinata ad essere risolta dall'interpretazione giurisprudenziale, in spregio del principio di riserva di legge e tassatività, sanciti dall'art. 25, comma II, Cost. D'altra parte, pare che gli stessi formulatori abbiano colto i testé ricordati rischi con l'introduzione di un comma apposito, indicato con il numero 2, che peraltro ripete, senza nulla

Sempre con riguardo al primo comma, può inoltre segnalarsi una significativa lacuna. Difatti, la norma menziona, sì, le immagini e i video, ma non fa alcun genere di riferimento, né alle immagini virtuali, né alle sole registrazioni acustiche⁷⁵. Aspetto, che, in futuro, potrebbe dar adito a non poche difficoltà di ordine applicativo (salvo ricorrere all'*escamotage* di ricomprendere la nozione di "audio" entro la più ampia categoria dei "video" e di appiattare la ben più specifica nozione di "immagini virtuali" su quella assai generale e generica di "immagini")⁷⁶.

Decisamente importante e significativo – vieppiù se considerato alla luce delle particolari modalità di trasmissione/condivisione⁷⁷ rese possibili dall'ambiente virtuale – è il secondo comma.

Da questo punto di vista, infatti, la nuova fattispecie di reato ha il grande merito di riservare un'attenzione importante anche alla condotta realizzata dai c.d. *secondi distributori*⁷⁸, cioè, da coloro che – pur non avendo né realizzato, né caricato per primo i contenuti pubblicati online – concorrono comunque alla loro successiva diffusione. Questa, nel dettaglio, la formula dell'art. 612-ter al secondo comma:

"La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento".

Rispetto ai primi due commi – che illustrano la duplice condotta prevista dalla fattispecie (ossia, quella di chi realizza i contenuti e/o li immette nella Rete, e quella di

aggiungere, il concetto generico ed indeterminato di cui al comma 1, ovvero quello di 'attività sessuali esplicite'.

Si ritiene allora più rispettoso dei principi innanzi evidenziati un riferimento specifico ad 'atti sessuali' in senso stretto o a parti intime del corpo della persona" (http://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/015/601/UNIONE_CAMERE_PENALI.pdf).

⁷⁵ Cfr. S. LOMETTI, *Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*, cit., p. 237.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Vd. M. SALTER, T. CROFTS, *Responding to revenge Porn: Challenges to Online Legal Impunity*, in L. COMELLA, S. TARRANT (eds.), *New Views on Pornography: Sexuality, Politics and the Law*, Santa Barbara, Praeger, 2015, p. 239.

⁷⁸ Figure che – spesso in maniera del tutto ignara e inconsapevole – concorrono a realizzare una sorta di catena di condivisione "a cascata", cfr. M. MATTIA, *"Revenge porn" e suicidio della vittima: il problema della divergenza tra "voluto" e "realizzato" rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici*, cit., p. 3.

chi, invece, più o meno scientemente, coopera alla condivisione degli stessi) – i commi successivi si focalizzano, invece, sulla previsione delle aggravanti e sul regime di procedibilità.

In modo particolare, il terzo comma prevede delle aggravanti comuni (cioè, delle aggravanti che, ai sensi dell'art. 64, comma 1, c.p., comportano l'aumento della pena sino a un terzo), affermando che:

“La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici”

Invece, il quarto comma introduce due aggravanti speciali, che implicano un incremento di pena da un terzo sino alla metà, chiarendo che:

“La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”.

Ovviamente, in questo caso, non può non destare immediatamente una certa perplessità il fatto che il nostro legislatore abbia scelto di inserire l'utilizzo degli strumenti informatici e telematici fra le aggravanti di cui al terzo comma.

Come è intuitivo, infatti, in questo caso le evidenti criticità nascono dal fatto che – poiché il reato in esame viene quasi sempre realizzato attraverso l'impiego delle ICT e mediante la diffusione delle immagini e/o dei video in Internet oppure sui social – la quasi totalità delle forme di *revenge porn* (stando alla lettura letterale dell'art. 612-ter c.p.) sarebbero sempre – *in re ipsa* – già aggravate.

Ma non è tutto, perché, proprio in ordine alle aggravanti, non si può non sottolineare anche un ulteriore ed evidente limite della fattispecie in esame, ovvero, l'assenza di una specifica aggravante nel caso in cui il soggetto di cui vengono diffuse le immagini e/o i video sia minore d'età.

Lacuna, questa, che, però, può comunque essere bypassata ricorrendo all'applicazione degli articoli 600-ter c.p. (*pornografia minorile*)⁷⁹ e 600-quater c.p. (*detenzione di materiale pedopornografico*)⁸⁰, oppure ricomprendendo il minore entro la macro-categoria delle "persone in inferiorità psichica", vale a dire, applicando la più generale e generica aggravante prevista dal comma quarto dell'articolo in esame.

Da ultimo, non si può non fare un cenno al quinto comma, che, così, recita:

"Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Comma dedicato alla procedibilità, che è stato – sin da subito – oggetto di perplessità e di critiche, soprattutto per via del breve termine (di soli sei mesi) che è stato previsto per la proposizione della querela. Termine di cui l'eccessiva brevità messa in evidenza da parte della dottrina⁸¹, tuttavia, dev'esser "ridimensionata" in quanto – in linea con quanto sottolineato dalla giurisprudenza – i sei mesi in questione decorrerebbero dal momento in cui la vittima abbia avuto conoscenza dell'avvenuta condivisione (e non dal momento in cui si realizza la condotta delittuosa)⁸².

Al di là delle mancanze e delle criticità, che traspaiono dalla lettura e da un primo esame della nuova previsione di reato, non v'è dubbio che la nuova fattispecie introdotta a seguito dell'entrata in vigore del Codice Rosso, non è che una delle più

⁷⁹ Così, la disposizione di cui all'art. 600-ter: "È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque: 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico; 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto".

⁸⁰ Questa, nel dettaglio, la previsione dell'art. 600-quater: "Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità".

⁸¹ Cfr., in tal senso, S. LOMETTI, *Il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*, cit., p. 240.

⁸² Relativamente alla decorrenza del termine in questione, merita d'esser ricordata la massima della Cassazione, secondo la quale, in casi analoghi, il termine per la proposizione della querela: "decorre dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha conoscenza certa del fatto di reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, e cioè dalla data del reato perfetto in tutti i suoi elementi costitutivi" (Cass. Pen., Sez. IV, 21.01.2015, n. 21527).

recenti dimostrazioni di come la società tecnologica, nel suo incessante progredire necessiti d'esser sempre accompagnata da un giurista attento e – quel che più conta – *engagé*. Un giurista, cioè, che – secondo le suggestive e mai superate parole di Sergio Cotta – sappia muoversi fra il costruito (*jus conditum*) e il costruibile (*jus condendum*), “elaborando [...] strumenti normativi adatti, saggiandone di continuo l'effettiva funzionalità operativa, adattandoli e servendosene secondo giustizia”⁸³.

Ed in tal senso, la recente novella normativa rappresenta sicuramente un importante e significativo passo in avanti nei confronti dell'effettiva tutela dei diritti in Rete e nella lotta nei confronti di una forma particolarmente perniciosa di violenza virtuale. Una violenza, quella che si realizza attraverso la *porno-vendetta*, che, non a caso, stando a certe ricostruzioni – proprio per via della particolare lesività nei confronti della vittima, come pure delle tante ripercussioni negative che si registrano nella vita offline – potrebbe addirittura essere ritenuta come una variante di *cyber-stupro*⁸⁴.

4. “Narciso incorreggibile”: breve riflessione conclusiva

“Narciso incorreggibile” è la suggestiva formula alla quale Geert Lovink fa ricorso per descrivere – e condensare mirabilmente in pochissime parole – gli elementi che contraddistinguono il nostro approccio al mondo di Internet e, in maniera particolare, dei social network.

Habitat, decisamente spigliati ed attraenti, all'interno dei quali ognuno di noi ha libero accesso alla c.d. arte del *self-design*. Un'arte, grazie alla quale – come sottolinea il celebre studioso dei nuovi media – ciascuno è in condizione di disegnare e ri-disegnare a proprio piacimento e all'infinito la sua immagine in Rete⁸⁵. Di qui, due conseguenze fondamentali.

La prima è che, proprio in virtù di questa possibilità, la dimensione virtuale rischia di essere, non soltanto prescelta rispetto a quella reale, ma anche, per così dire,

⁸³ Cfr. S. COTTA, *Il compito del giurista nella società tecnologica*, in *Id.*, *La sfida tecnologica*, Bologna, Il Mulino, 1968, p. 192.

⁸⁴ In tal senso, si veda, fra gli altri, F. STRIANO, *Fenomenologia del cyber-stupro. Note ontologico-filosofiche sulla violenza informaticamente mediata*, in *Lessico di etica pubblica*, 1/2018, pp. 92-106.

⁸⁵ Cfr. anche A. ELER, *Mirrors multiply the selfie: The doppelänger dilemma*, in *Hyperallergic*, 08.07.2013.

assolutizzata. Ragion per cui – come spiega Lovink – si può avere l'impressione che, in assenza di connessione e al di fuori dello smartphone e dei social media non si dia più alcun *self*. Quasi come se, nel momento in cui fuoriusciamo dal contesto virtuale, mettessimo fine alla nostra stessa esistenza sociale⁸⁶. Ed in tal senso,

“Il selfie incorpora il disperato tentativo da parte dell'individuo fallito' di far vedere che è ancora in grado di competere. [...] [Quasi se, attraverso di esso, si volesse dire:] 'sono vivo/a, non dimenticarti di me, guardami e pensa a me [...]’⁸⁷

La seconda conseguenza – speculari e direttamente connessa alla prima – è data dal fatto che, nel momento in cui la nostra immagine e/o la nostra reputazione digitale vengono colpite, accusiamo un senso di smarrimento e di disorientamento diffuso e assoluto, che si propaga ben oltre l'ambiente virtuale e le cui conseguenze si riverberano anche nella dimensione reale.

Situazione, questa, che tocca l'acme della negatività proprio nel *revenge porn*, dove l'intimità della sessualità – simbolo di dono libero, spontaneo, e gratuito di sé all'altro – si tramuta in atto di prevaricazione, di violenza e di dominio sull'altro/a⁸⁸, ed in cui la nudità pornografica, esposta alla vista di chiunque e senza alcun filtro né mistero⁸⁹, si tramuta – come osserva Byung-Chul Han – in un autentico atto profanazione, non solo dell'erotismo, ma anche, e soprattutto, della relazione stessa.

Una relazione di cui, però, nel Web possono riecheggiare gli strascichi, proprio come, secondo il mito, avrebbe continuato a risuonare la voce di Eco, la sfortunata ninfa perdutoamente innamorata di Narciso.

⁸⁶ G. LOVINK, *Narciso incorreggibile: le tecnologie del selfie minimale*, in ID., *Nichilismo digitale. L'altra faccia delle piattaforme*, trad. it., Milano, Bocconi Editore, 2019, pp. 119-131, in part., p. 120.

⁸⁷ *Ivi*, p. 121.

⁸⁸ Sulla duplice valenza della sessualità: positiva – come dono di sé all'altro – e negativa – come dominio sull'altro – rinvio alla raffinata e affascinante analisi di F. D'AGOSTINO, *Sessualità. Premesse teoriche di una riflessione giuridica*, Torino, Giappichelli, 2014, in part. X-XI.

⁸⁹ Relativamente alla pornografia quale atto di profanazione e di degradazione, particolarmente interessanti le riflessioni di BYUNG-CHUL HAN, *Porno*, in ID., *Eros in agonia*, trad. it., Milano, Nottetempo, 2019 (formato Kindle).